

**ALLEGATO 2**  
schema di **ACCORDO QUADRO**  
**Per i servizi di help desk e ingaggio per gli operatori e di revisione qualitativa di contenuti**  
**nell'ambito dei servizi offerti dalla piattaforma Make di Visittuscany.com**

\*

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

**Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_, il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Aggiudicatario**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

**congiuntamente denominate nel prosieguo "Parti"**

**PREMESSO CHE**

in data \_\_\_\_\_ si è conclusa con la Determina di aggiudicazione (nostro numero di protocollo 2026/\_\_\_\_\_/S), la procedura avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) per l'affidamento dei servizi di help desk e ingaggio per gli operatori e di revisione qualitativa di contenuti nell'ambito dei servizi offerti dalla piattaforma Make di Visittuscany.com.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**  
**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**PARTE I**  
**SOGGETTI E PARTI DELL'ACCORDO QUADRO**

**Art. 1 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e delle relative comunicazioni**

1. La Committente è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Duca d'Aosta n. 9.
2. Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:  
telefono 055 2719011 - e-mail \_\_\_\_\_@fst.it - PEC fondazionesistematoscana@pec.it.  
L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con i seguenti recapiti:  
telefono \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_ - PEC \_\_\_\_\_
3. Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nella presente scrittura.
4. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata

conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

**Art. 2 - Ruoli di RUP e Direttore operativo presso la Committente**

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice è assunto dalla Responsabile dell'Area Comunicazione, Costanza Giovannini (recapito e-mail: c.giovanninifst.it).

**Art. 3 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente**

1. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro è il Sig. Stefano Cannas (e-mail:s.cannas@fst.it) ai sensi degli artt. 32 e 114 del Codice.
2. Il Direttore dell'esecuzione può altresì avvalersi di un Direttore operativo per i singoli Ordini derivanti dall'AQ, con il quale si raccorda per la gestione delle fasi operative e di monitoraggio.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito anche solo DEC) ha il compito di:
  1. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore l'Ordine (cfr. *infra* Art. 6);
  2. verificare la congruità di ogni Preventivo redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
  3. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore validando i Report e autorizzando la successiva fatturazione;
  4. al termine dell'AQ redigere il Certificato di regolare esecuzione;
  5. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai punti 3 e 4;
  6. contestare, in forma scritta (cfr. *infra* Art. 16), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore;
  7. trasmettere ogni tipo di comunicazione all'Esecutore al fine dell'esecuzione dell'AQ.

**Art. 4 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore**

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore, il **Sig.** \_\_\_\_\_, riveste anche il ruolo di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente.

[IN ALTERNATIVA]

Il legale rappresentante dell'Esecutore conferisce al Responsabile del Contratto i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto:

\_\_\_\_\_ *recapito telefonico* \_\_\_\_\_  
*mobile* \_\_\_\_\_  
*e-mail* \_\_\_\_\_  
*PEC* \_\_\_\_\_

2. Il Responsabile del Contratto svolge i compiti di seguito descritti:
  1. riceve l'Ordine per i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e vi dà seguito accettandolo;
  2. riceve validamente ogni disposizione di servizio o altra comunicazione che provenga dalla Committente e darvi seguito;
  3. cura la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
  4. riceve/effettua validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
  5. verifica che il servizio sia svolto secondo quanto previsto nell'Ordine;
  6. predispone i SAL da sottoporre al DEC per sua opportuna verifica e validazione ai fini della successiva fatturazione;



7. al termine dell'AQ sottoscrive per accettazione il Certificato di regolare esecuzione prodotto e trasmesso dal DEC presso la Committente.
8. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione dei componenti del team di lavoro (cfr. Allegato 1 - Capitolato tecnico, capitolo 4), il Responsabile del Contratto deve formulare per iscritto la relativa richiesta di autorizzazione e trasmetterla al DEC. La sostituzione della figura professionale nel team di lavoro dell'Esecutore potrà avere luogo solo dopo che il DEC l'avrà autorizzata con apposita comunicazione scritta, trasmessa al Responsabile del contratto
3. Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'Esecutore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

## PARTE II CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

### **Art. 5 - Oggetto dell'Accordo quadro**

1. Il presente AQ ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli Incarichi che dallo stesso AQ discendono.
2. Tali incarichi possono essere assegnati per l'erogazione dei servizi di media center per campagne di comunicazione in Italia e all'estero.
3. Ciascuno di tali Incarichi assume la veste giuridica di un appalto di servizi (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Negli appalti di servizi assegnati in esecuzione del presente AQ, possono ricadere le prestazioni di seguito elencate:
  - a. \_\_\_\_\_
  - b. \_\_\_\_\_
  - c. \_\_\_\_\_

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

### **Art. 6 - Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro**

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Aggiudicatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo. Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine e devono intendersi come singoli contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo.
2. Ogni singolo contratto applicativo è stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale, apposta da ambo le Parti sull'Ordine.
3. La definizione dei contenuti specifici dei servizi oggetto degli Ordini avviene attraverso il confronto e l'interazione tra Committente e Aggiudicatario, con riunioni di lavoro e avvalendosi di strumenti collaborativi concordati e predisposti dall'Aggiudicatario medesimo.
4. Ciascun Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni la cui esecuzione la Committente richiede all'Affidatario. In particolare, l'Ordine deve contenere:
  - Ordine n. ... - Nome dell'appalto;
  - Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
  - CIG specifico dell'Ordine;
  - CIG dell'Accordo quadro;
  - CUP (qualora presente);
  - Codice commessa;
  - Corrispettivo dell'Ordine;
  - Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni).

- Termini e specifiche di fatturazione.
- 5. L'Aggiudicatario, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce, sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 6. L'Ufficio Acquisti e Gare della Committente, trasmette l'Ordine medesimo, comprensivo del CIG, sottoscritto dal Direttore di FST.
- 7. L'Aggiudicatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
- 8. A seguito dell'accettazione degli Ordini, qualsiasi successiva variazione delle specifiche tecniche, dei valori e delle tempistiche è efficace solo se esplicitamente approvata da FST via email o tramite gli strumenti collaborativi concordati.
- 9. Al termine dell'esecuzione dei singoli Ordini, qualora necessario, il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.
- 10. La Committente nell'ambito del presente AQ non garantisce un minimo di Ordini, che in ogni caso potrà richiedere all'Esecutore; quindi, non assume alcun obbligo di pagamento verso l'Esecutore, se non quelli che deriveranno dagli Ordini effettivamente prodotti, che si configurano come altrettanti contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.
- 11. FST si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere Ordini all'Esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'AQ.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

#### **Art. 7 - Subappalto e cessione dell'Accordo quadro**

1. Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui all'art. 119 del Codice.
2. L'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del \_\_\_\_\_, la seguente prestazione\_\_\_\_\_. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice.
3. La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.
4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

#### **Art. 8 - Durata, sospensione, opzioni e recesso**

1. La durata dell'AQ (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data della sigla dell'AQ oppure, alternativamente, dalla data di inizio dei servizi, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga l'avvio dell'esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice.

ID	Risultato	Data
R1.1	Aggiudicazione	
R1.2	Call conoscitiva	
R1.3	Riunione di kick-off di progetto	
R1.4	Stipula dell'AQ	
R1.5	Conclusione dell'AQ	24mesi da ...

2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.
3. **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Aggiudicatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.

#### 4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Proroga del contratto:** la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mensilità a patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 67.500,00 oltre IVA.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 gg. prima della scadenza dell'AQ.

**Proroga non onerosa dell'AQ/Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice:** la stazione appaltante quando allo spirare del termine finale dell'accordo quadro, per dare a questo esecuzione, non sia stato impegnato l'intero suo valore, FST si riserva di prorogarne il termine finale, ferma restando la durata massima dell'accordo quadro fissata in 48 (quarantotto) mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per le seguenti attività: gestione e revisione di ulteriori tipologie di asset di Make/Visit Tuscany oltre a quelle previste da Capitolato.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'AQ:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. **Recesso** - FST ai sensi dell'art. 123 del Codice si riserva la facoltà di recedere i singoli Ordini garantendo come previsto al co.1 il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice (art.11).
6. **Ai sensi dell'art. 14 comma 4 e comma 16 del Codice il valore globale stimato dell'AQ è pari ad € 182.250,00 oltre IVA.**

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

### PARTE III CONTENUTI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO

#### **Art. 9 - Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro e fee applicata**

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è pari a € 67.500,00 oltre IVA.
2. All'Esecutore è riconosciuto la seguente corripsensione a gg/uomo (8 ore lavorative), a seconda dei servizi, come indicata nel Dettaglio Economico dell'Aggiudicatario, allegato al presente AQ:  
Help desk/ingaggio operatori: € ..... gg/uomo oltre IVA  
Revisione dei contenuti editoriali: : € ..... gg/uomo oltre IVA  
Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
3. L'importo complessivo dell'AQ è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
4. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 considerata l'assenza di rischi.
5. L'IVA è al 22%.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

#### **Art. 10 – Revisione dei prezzi**

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Aggiudicatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base

mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

#### **Art. 11 - Fatturazione e pagamenti**

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto, le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il **codice univoco M5UXCR1** e per mail la "copia cortesia" in formato .pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** al DEC, agli indirizzi indicati nei singoli Ordini e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it).
2. FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:  
**Fondazione Sistema Toscana**  
**Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze**  
**P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484**
4. La fatturazione per ogni singolo contratto specifico applicativo discendente dall'AQ dovrà seguire le indicazioni riportate nell'*Ordine (supra Art.6)* e riportare il dettaglio dei servizi erogati, il riferimento all'Ordine e i vari codici:  
**Ordine n ...\* - Nome dell'appalto\***  
**CIG specifico: ...\***  
**CIG dell'Accordo quadro: B6AA227785**  
**Codice commessa: \***  
**CUP: ...\***  
*\*Comunicati di volta in volta nell'Ordine*
5. Le fatture saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m. e previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

## **PARTE IV CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

#### **Art. 12 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni**

1. La sottoscrizione dell'Accordo quadro equivale per l'Esecutore:
  - a. a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
  - b. al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
2. L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:
  - a. le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;

- b. le modalità e tempi del servizio;
  - c. le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. L'Esecutore si impegna a garantire l'immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente.
  4. L'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.
  5. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 c.c..

#### **Art. 13 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore**

1. L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.
2. Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli Ordini (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.
3. Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli Ordini).
4. L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.
5. Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei "fatti concludenti") il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggi su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È altresì privo di efficacia giuridica l'atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell'atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti.
6. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano fermi e immutati tra le Parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e firmato dal legale rappresentante della Committente.
7. Per il dettaglio tecnico prestazionale degli obblighi ricadenti sull'Esecutore cfr. **Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**.
8. L'Esecutore non potrà apportare modifiche all'AQ.
9. FST si riserva la facoltà di imporre la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente AQ. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.
10. FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni descritte (cfr. *supra* **Parte II**) fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente AQ, si riserva di imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
11. L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

#### **Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi**

1. L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini

che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

2. Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

#### **Art. 15 - Tutela dei lavoratori**

1. A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto degli obblighi contenuti nelle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

## **PARTE V CLAUSOLE PENALI**

#### **Art. 16 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione**

1. FST contesterà all'Aggiudicatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
  - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso;
  - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'Ordine;
  - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione di un Ordine o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Aggiudicatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Aggiudicatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
  - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dal presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso, una penale di €100,00 per ogni giorno in cui il RUP/direttore operativo rileva l'inadempimento;
  - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Aggiudicatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Aggiudicatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendo l'importo dalle somme dovute da FST all'Aggiudicatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Aggiudicatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

*[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]*

## **PARTE VI NORME GENERALI E DI CHIUSURA**

### **Art. 17 – Proprietà intellettuale**

1. L'Aggiudicatario dichiara e garantisce che i Materiali in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto forniti dall'Affidatario in esecuzione dell'AQ sono dallo stesso prodotti in nome e per conto della Committente e, pertanto, quest'ultima ne è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, senza limitazione alcuna, non violando diritti di terzi al riguardo.
2. In relazione ai Materiali di cui al precedente paragrafo, l'Aggiudicatario terrà indenne e manlevata la Committente da ogni e qualsiasi pregiudizio, materiale e/o immateriale, diretto e/o indiretto, che dovesse subire per effetto di pretese di terzi riguardo alla violazione dei diritti di autore, dei diritti di privativa industriale o intellettuale e/o di utilizzo degli stessi.
3. L'Aggiudicatario dichiara e garantisce altresì che i Materiali non creati appositamente per la Committente, ma oggetto delle attività di ricerca fotografica o editing fotografico o di attività correlate incluse nel presente AQ, reperite presso terzi, sono liberamente utilizzabili dalla Committente per ogni uso relativo alle attività svolte dalla stessa per visittuscany.com, a tempo indeterminato e con qualsiasi modalità e supporto, e prive di qualsiasi vincolo ai sensi del diritto d'autore e dei diritti di sfruttamento economico, territoriale o temporale.
4. In relazione ai Materiali di cui al precedente paragrafo l'Aggiudicatario dichiara di avere acquisito licenza perpetua, irrevocabile e gratuita per la Committente e terrà indenne e manlevata la Committente da ogni e qualsiasi pregiudizio, materiale e/o immateriale, diretto e/o indiretto, che dovesse subire per effetto di pretese di terzi riguardo alla violazione dei diritti di autore, di privativa industriale o intellettuale e/o di utilizzo degli stessi.
5. I dati o il materiale di proprietà della Committente potranno essere utilizzati dall'Aggiudicatario solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di FST.
6. L'Aggiudicatario sarà comunque responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti in esecuzione dell'AQ, imputabile all'Aggiudicatario o ai suoi

consulenti e/o subappaltatori (se previamente autorizzati da FST), impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo.

7. L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

#### **Art. 18 – Recesso unilaterale**

1. La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dall'AQ stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 123 d.Lgs. Codice.
2. È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.

#### **Art. 19– Cauzione definitiva**

1. L'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 2 per cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante.

#### **Art. 20 – Riservatezza**

1. Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione dell'AQ, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.
2. Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:
  - a. che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
  - b. la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di FST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di appalto discendente ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a FST.
7. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di appalto discendenti affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e appalti.

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Aggiudicatario**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il

trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
  - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
  - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del

Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Aggiudicatario che:

- a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b. l'Aggiudicatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 23– Sicurezza e obblighi dell'Aggiudicatario**

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 24 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01), Manleva**

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

**Art. 25 - Clausola Risolutiva**

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

**Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è il seguente: \_\_\_\_\_) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'AQ è risolto di diritto.

**Art. 27 – Oneri tributari e spese contrattuali**

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicatario.

**Art. 28 – Foro Competente**

1. Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente

Per \_\_\_\_\_  
Il Legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

Per **Fondazione Sistema Toscana**  
Il Direttore  
Francesco Palumbo

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. vengono approvate specificamente le seguenti clausole: Art. 6 – Modalità di esecuzione dell'accordo quadro; Art. 7 – Subappalto e cessione dell'accordo quadro; Art. 8 - Durata, sospensione, opzioni e recesso; Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi; Art. 16 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione; Art. 18 - Recesso unilaterale; Art. 24 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01), Manleva; Art. 25 - Clausola Risolutiva.

Firmato di digitalmente

Per \_\_\_\_\_  
Il Legale rappresentante  
\_\_\_\_\_

Per **Fondazione Sistema Toscana**  
Il Direttore  
Francesco Palumbo